



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE

Guglielmo Marconi

Sede P.le R. Guardini, 1 - 37138 Verona 045-8101428/498/648 fax 045-573497 -

Codice fiscale 80020540235 Cod.min.le VRTF03000V

e-mail VRTF03000V@istruzione.it sito web www.marconiverona.edu.it

Elettronica e Elettrotecnica, Informatica e Telecomunicazioni, Trasporti e Logistica

CONVENZIONE

PER LA REALIZZAZIONE DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO

TRA L'ISTITUZIONE SCOLASTICA

L'I.T.I. "Guglielmo Marconi", codice fiscale 80020540235, con sede legale in Verona, piazzale Romano Guardini, rappresentato dalla dott.ssa Piccoli Gabriella in qualità di Dirigente Scolastico, nata a Buttapietra (VR) il 21.10.1959 codice fiscale PCCGRL59R61B304K

e

L'IMPRESA/STRUTTURA OSPITANTE

con sede legale in prov.()

via nr.

codice fiscale/Partita IVA d'ora in poi d e n o m i n a t o

"Struttura Ospitante", rappresentato dal Sig.

nato a : () il

codice fiscale: ;

Visti

- la Nota MIUR 3380 del 18/02/2019
- la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 art 1 comma 784:
- la Legge 13 luglio 2015, n.107, art. 1, commi 33-43, riguardante l'Alternanza Scuola-Lavoro;
- la guida operativa all'Alternanza scuola-lavoro MIUR, 8 ottobre 2015;
- i chiarimenti interpretativi alternanza scuola-lavoro MIUR, Nota 3355 del 28 marzo 2017 – MIUR;
- il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (art. 20, 36 e 37) "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modifiche;
- il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 53, "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali"
- la nota INAIL del 21 novembre 2016, n. 44, "Studenti impegnati in attività di alternanza scuola lavoro";
- la Legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
- il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche;

Considerato che

i percorsi di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (di seguito PCTO) non costituiscono rapporto di lavoro e che lo studente, se minorenne, non acquisisce pertanto la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche

Si conviene quanto segue

Art. 1 Oggetto

La presente Convenzione regola i compiti e le responsabilità delle Parti nell'attuazione dei PCTO rivolti agli studenti frequentanti le classi terza, quarta e quinta dell' I.T.I. "Marconi". Essa, nel definire le condizioni generali per l'attuazione dei PCTO co-progettati, necessita dell'integrazione, per ciascuno di questi o del Progetto Formativo Personalizzato, in cui sono descritti i dati specifici dei PCTO; o del Patto Formativo, in cui sono sottoscritti dallo studente i propri diritti e doveri rispetto al percorso descritto nel Progetto Formativo Personalizzato.

Art. 2 –Impegni della Istituzione scolastica

L' I.T.I, "Marconi", verificata la presenza dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi della Struttura ospitante, si impegna, ai fini dell'attuazione di ciascun PCTO, a:

- a.** designare il tutor della scuola, detto "interno", adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o in grado di avvalersi di professionalità adeguate in materia;
- b.** assicurare gli studenti contro gli infortuni presso INAIL; nel caso di infortunio dello studente, segnalerà all' INAIL l'evento entro i tempi previsti dalla normativa vigente;
- c.** assicurare gli studenti per la responsabilità civile;
- d.** svolgere attività propedeutiche al percorso esterno, come specificato nel Progetto Formativo Personalizzato, rendendo lo studente consapevole dei propri diritti e doveri nei PCTO;
- e.** formare gli studenti in materia di norme relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro come da programmazione scolastica di cui al progetto "La Sicurezza al Marconi" contenuta nel PTOF;
- f.** acquisire l'impegno dello studente al rispetto delle regole previste tramite la sottoscrizione del Patto Formativo;
- g.** informare le famiglie sul percorso formativo e sulle responsabilità dei soggetti coinvolti;
- h.** mettere a disposizione della struttura ospitante gli attestati di formazione generale sui temi della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nonché le certificazioni di frequenza dei corsi sui rischi specifici;
- i.** predisporre i documenti necessari alla realizzazione del percorso e alla rilevazione, valutazione e certificazione degli esiti di apprendimento;
- j.** attivare le azioni necessarie in caso di violazione, da parte dello studente, del Patto Formativo e /o degli obblighi sulla sicurezza;
- k.** effettuare il trattamento dei dati personali secondo le disposizioni della norma.

Art. 3 - Impegni della Struttura Ospitante

L'impresa/"struttura ospitante" dichiara sotto la propria responsabilità di possedere requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi previsti dalla norma e si impegna a:

- a.** garantire l'attuazione dei percorsi co-progettati con l'Istituzione Scolastica, in linea con i contenuti specifici di ciascun Progetto Formativo Personalizzato, con l'assistenza e la formazione necessarie al positivo esito dell'attività;
- b.** accogliere a titolo gratuito gli studenti, che nei PCTO mantengono lo status di studenti;
- c.** individuare un tutor competente per accompagnare lo studente, nonché il sostituto nel caso in cui questi sia assente;
- d.** garantire il rispetto delle norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro, anche avvalendosi di professionalità esperte in materia;
- e.** assicurare l'informazione degli studenti (ed eventuali integrazioni formative e dotazione di DPI se previste dal DVR);
- f.** informare tempestivamente la scuola in caso di infortunio o di anomalie rispetto al Progetto;
- g.** non impiegare gli studenti per sostituire dipendenti assenti;
- h.** non impiegare gli studenti in orario notturno e per un numero di ore superiore a quello previsto per le figure professionali di riferimento;
- i.** autorizzare gli spostamenti dello studente dalla sede lavorativa in cui si effettuano i PCTO esclusivamente se previsto dal Progetto Formativo;
- j.** consentire al tutor della scuola di contattare gli studenti e il tutor esterno, per la verifica, il coordinamento e la documentazione dell'attività co-progettata;
- k.** effettuare il trattamento dei dati personali secondo le disposizioni della norma.

Art. 4 – Compiti e responsabilità del tutor interno ed esterno

Il tutor "esterno" e il tutor "interno" collaborano nel co-progettare, attuare, monitorare e valutare l'attività dei PCTO ai fini della tutela del diritto dello studente ad apprendere in ambiente sicuro, secondo le modalità e gli strumenti previsti dal Progetto Formativo Personalizzato.
In particolare,

1. il tutor della scuola ("interno") è responsabile:

- a.** della gestione delle relazioni tra scuola e struttura ospitante;
- b.** delle relazioni con lo studente ai fini sia della sua preparazione consapevole e responsabile al periodo di apprendimento esterno, sia del supporto e del monitoraggio, anche attraverso la verifica del diario di bordo e degli strumenti di autovalutazione;
- c.** dell'acquisizione dei dati rilevati dal tutor esterno in merito alla frequenza e ai risultati degli apprendimenti degli studenti;
- d.** dell'attivazione delle azioni necessarie in caso di violazione degli obblighi da parte dello/degli studente/i segnalata dal tutor esterno;
- e.** del monitoraggio nel contesto lavorativo della permanenza dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi previsti per l'attuazione dei percorsi.

2. Il tutor dell'impresa ("esterno") è responsabile:

- a.** della gestione delle relazioni tra struttura ospitante e scuola;
- b.** della pianificazione e organizzazione delle attività co-progettate;
- c.** del positivo inserimento dello studente nel contesto lavorativo, attraverso l'informazione sui rischi specifici dell'ambiente lavorativo, sulle procedure e sui regolamenti interni della struttura ospitante e attraverso il suo coinvolgimento attivo nell'attività formativa;
- d.** della restituzione, al tutor della scuola, dei dati di presenza dello studente nella struttura ospitante, degli elementi di valutazione acquisiti e della fattiva collaborazione nella definizione ed esecuzione degli adempimenti anche per via telematica;
- e.** della segnalazione tempestiva al tutor della scuola di eventuali violazioni compiute dallo studente, circa gli obblighi riguardanti la sicurezza e/o previsti dal Progetto Formativo.

Art. 5 – Durata della Convenzione

La presente Convenzione ha validità pluriennale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione; potrà essere risolta, in qualsiasi momento, da entrambe le Parti in caso di grave violazione degli impegni assunti. Negli altri casi la presente Convenzione potrà comunque essere risolta, mediante comunicazione scritta, a condizione del completamento delle attività programmate e delle esperienze in corso.

Nel caso di variazione dei dati riportati nel presente Documento, ciascuna Parte comunicherà tempestivamente l'aggiornamento all'altra Parte.

Letto, approvato e sottoscritto.

Verona, lì

La Struttura Ospitante
(*timbro e firma*)

Il Dirigente Scolastico
(*timbro e firma*)
Dott.ssa Gabriella Piccoli